



COMUNICATO UFFICIALE N. 97 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 92/AA al n. 96/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Angelo SILVIA, e della società G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo SILVIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. Academy Lampedusa Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che la squadra della società dallo stesso rappresentata non partecipasse alla gara ASD Sferracavallo 2023 - G.S.D. Academy Lampedusa Calcio programmata per il giorno 16 marzo 2025 e valevole quale penultima giornata del girone B del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2024 - 2025, venendo così meno all'obbligo di portare a termine il campionato al quale la stessa era iscritta;

G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Angelo Silvia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Angelo SILVIA,
 - Società G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo SILVIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo SILVIA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1092 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i suoi sostenitori presenti nella tribuna dell'impianto sportivo in occasione della gara A.S.D. A.C. Virtus Roveredo - A.S.D. Vigonovo del 22.3.2025, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria, introdotto ed acceso alcuni fumogeni, nonché fatto esplodere alcuni petardi, uno dei quali nelle immediate vicinanze di uno spettatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele CUSIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 963 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Bruno PIVA, e della società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno PIVA, allenatore tesserato per la società A.S.D. Valsugana Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione alle disposizioni contenute nella "POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI" adottata dalla FIGC, per avere lo stesso, nel corso della gara San Giorgio in Bosco – Valsugana Calcio del 2 marzo 2025, valevole per il girone A del Campionato Under 17 Provinciali, rivolto al padre dell'arbitro designato per l'incontro espressioni offensive, dopo essere stato avvertito da un dirigente della A.S.D. Valsugana Calcio della presenza in tribuna del padre del direttore di gara Sig.ra F. D.E.; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione alle disposizioni contenute nella "POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI" adottata dalla FIGC, per avere lo stesso, il giorno 9 marzo 2025, al termine della gara Valsugana Calcio – Juvenilia Padova, nel corso di un colloquio con un dirigente della squadra avversaria rimasto non identificato, commentato l'operato dell'arbitro Sig.ra F. D.E. nel corso del precedente incontro San Giorgio in Bosco – Valsugana Calcio del 2 marzo 2025, valevole per il girone A del Campionato Under 17 Provinciali, con giudizi offensivi; nonché ancora, per avere lo stesso, sempre nel corso della medesima interlocuzione, riferendosi al padre dell'arbitro Sig.ra F.D.E., proferito ulteriori espressioni offensive, in particolare con riferimento all'eventualità che la squadra Under 17 della società A.S.D. Valsugana Calcio, di cui all'epoca dei fatti aveva la conduzione tecnica, avesse vinto il relativo campionato di competenza;

A.S.D. VALSUGANA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Bruno Piva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Bruno PIVA,
 - Società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Christian Geron;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Bruno PIVA,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALSUGANA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 936 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Mwiche MUKONDE, e della società A.S.D. SPERANZA 1912 F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Mwiche MUKONDE, calciatrice richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Speranza 1912 F.C. all'epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere la stessa, in data 26.2.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Speranza 1912 F.C, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stata tesserata per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. SPERANZA 1912 F.C., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse la Sig.ra Mukonde Mwiche ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Mwiche MUKONDE,
 - Società A.S.D. SPERANZA 1912 F.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno BRUZZONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per la Sig.ra Mwiche MUKONDE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPERANZA 1912 F.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1058 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Emiliano CARRESI avente ad oggetto la seguente condotta:

Emiliano CARRESI, allenatore tesserato per la società A.S.D. Cortona Camucia Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel mese di novembre 2024 svolto attività collegate al trasferimento alla società A.S.D. Cortona Camucia Calcio del calciatore Gabriele Vona, all'epoca dei fatti minore e tesserato per la società U.S.D. Tegoletto, rivolgendosi a tal fine al Sig. Ezio Bistarelli Cherubini, all'epoca soggetto non tesserato F.I.G.C., unitamente al quale incontrava l'atleta che veniva poi convocato per iniziare le sedute di allenamento presso il nuovo sodalizio, agendo all'insaputa della società di appartenenza che poi non tesserava il calciatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Emiliano CARRESI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Emiliano CARRESI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina